



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPPIELLO RAFFAELE

Seduta del 07/05/2020

FATTO

Parte ricorrente rappresenta di essere intestatario di n. 3 BFP: serie Q/P; nn. progressivi: ***62, ***63 e ***164; sottoscritti rispettivamente in data 29 agosto 1986, 29 settembre 1986 e 22 dicembre 1986. Parte ricorrente rileva che in sede di rimborso, l'intermediario, in riferimento al periodo dal 21° al 30° anno, calcolava erroneamente il rendimento dei buoni utilizzando i tassi della serie Q, anziché il diverso e maggiore rendimento stampigliato sul retro dei titoli. Il ricorrente chiede quindi il pagamento della differenza dovuta con riferimento all'ultimo decennio, oltre agli interessi legali sulle somme riconosciute a partire dalla data di scadenza dei titoli, per complessivi € 19.247,45. L'intermediario resistente, eccepisce che - con riguardo ai BFP dedotti in giudizio, la serie di emissione è la Q, istituita con apposito decreto ministeriale del 13 giugno 1986 - i buoni sono stati sottoscritti su moduli cartacei appartenenti alla precedente una serie P, sui quali è stato apposto timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno - applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente e che la



pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM istitutivo della serie Q ha assolto pienamente alla funzione di conoscibilità e trasparenza delle relative condizioni, sicché non può dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati del diritto al rimborso. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento. Al riguardo mette conto rilevare che l'emissione dei titoli nn. progressivi: ***62, ***63 e *** 164 risale rispettivamente al 29 agosto 1986, 29 settembre 1986 e 22 dicembre 1986, periodo in cui risultava in collocazione la serie Q. Questo Collegio rileva che, con riferimento al periodo successivo al 20° anno, sul retro dei titoli da L. 2.000.000 è stampigliata la seguente dicitura: "più lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.", mentre sul retro del titolo da L. 1.000.000 è stampigliata la seguente dicitura: "più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.". E' noto il consolidato orientamento di questo Arbitro secondo cui se il decreto modificativo dei tassi è antecedente alla data di emissione del buono, "si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso" (cfr., ex multis, Coll.di Roma dec.n. 15200/18). E, altresì, noto che tale affidamento viene meno quando il titolo è stato aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti, che modificano e superano quelli originari (cfr., ex multis, di recente, Collegio di Roma decisione n. 10738/18) e che i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati quando "l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno" (cfr., ex multis, Coll. di Roma dec. n. 19053/18). Ne deriva che il ricorrente ha diritto al rimborso, per il periodo relativo agli ultimi dieci di vita del BFP serie Q, secondo i rendimenti originariamente stampigliati nel retro del titolo.



PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO